

TAR	2011 - 88
N. PROTOCOLLO	133362 del 14 novembre 2011
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI UFFICI DELLE DOGANE - SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Regolamento (UE) n.1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l'allegato I del Regolamento (CEE) n.2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Si segnala che la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 282 del 28 ottobre 2011 pubblica il regolamento (UE) n.1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l'allegato I del Regolamento (CEE) n.2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

A partire dal **1° gennaio 2012** la Nomenclatura combinata, oltre a contenere le modifiche annuali, subirà contestualmente delle variazioni a seguito del recepimento del **Sistema armonizzato 2012**. Come noto, il Sistema Armonizzato, codifica a 6 cifre, viene aggiornato e integrato ogni 5 anni.

Le novità principali si riscontrano nei **capitoli 1, 2 e 3** della nomenclatura combinata che consistono nella modifica della descrizione di alcuni codici e nell'inserimento di alcune specie di animali e loro parti tra cui cammelli e altri camelidi (0106 1300), struzzi (0106 3300), rombi (0302 2400), merluzzi dell'Alaska (0302 5500), crostacei, ricci di mare (0308 2100) e meduse (0308 20)

Nel **capitolo 6** è stata inserita la classificazione dei gigli (0603 1500) e nel **capitolo 7** quella del fagiolo Bambara o di terra (0713 3400), del pisello dall'occhio (0713 3500) e del pisello caiano o del tropico (0713 60).

Anche i codici dei prodotti cerealicoli, ad eccezione del riso, di cui al capitolo 10, hanno subito delle modifiche.

Nel capitolo 42 è stata inserita la nota che definisce i termini "cuoio o pelli".

La definizione di "tabacco per narghilè" (tabacco per pipa ad acqua), e della relativa voce 2403 1100, ha trovato la sua collocazione nel **capitolo 24** sui tabacchi.

Di notevole importanza è l'inserimento della definizione di "**biodiesel**", tra le note di sottovoci del **capitolo 27**, che ha permesso di distinguere, tra i prodotti di cui alla voce 2710, quelli contenenti biodiesel, da quelli che non lo contengono. La stessa definizione è stata inserita nel **capitolo 38**.

Per indicare il "biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi" deve essere utilizzato il nuovo codice 3826 00 10 oppure 3826 00 90.

Sempre nel **capitolo 38**, è stato inserito il codice **NC 3824 9058** per indicare i cerotti alla nicotina (sistemi transdermici), destinati ad aiutare i fumatori a smettere di fumare.

Nel **capitolo 29**, sulle sostanze chimiche, sono state inserite nuove sottovoci per prodotti e sostanze la cui circolazione è controllata da Convenzioni internazionali. Anche il **capitolo 30**, sui prodotti farmaceutici, ha subito alcune modifiche, in particolare è stata rielaborata la nota al capitolo relativa alla definizione di prodotti “immunologici modificati”. Inoltre, il termine “sieri specifici”, contenuto più volte nella descrizione della voce 3002, è stato sostituito con “antisieri”, termine più pertinente alla nomenclatura scientifica.

Gli “assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébé) e oggetti di igiene simili”, sono stati stralciati dal **capitolo 48** e inseriti nel **capitolo 96** alla voce 961900.

Nei **capitolo 84**, alla voce 8479 7100, sono state inserite le “passerelle per l’imbarco di passeggeri” e nel **capitolo 85**, precisamente alle voci 8507 50 e 8507 60, sono state introdotte alcune tipologie di batterie al **litio** e al **nicel** per dispositivi elettronici.

Nel **capitolo 95** è stata inserita la sottovoce **9504 50** per “console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30” cioè “altri giochi a monete, banconote, carta bancaria, gettoni etc”.

Nel regolamento in oggetto, inoltre, è stata integrato il **capitolo 99** “codici speciali della nomenclatura combinata” già in vigore dal 1 gennaio 2011 (Reg. UE n.1228/2010 del 15 dicembre 2010).

Per le altre modifiche si rimanda alla consultazione del regolamento che viene allegato in cartella compressa.

Le Direzioni in indirizzo sono pregate di dare la massima diffusione al presente comunicato in particolare agli operatori interessati.

Il Direttore dell’Ufficio ad interim
Walter Sbandi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs 39/93